

Verbale N. 10

Assemblea Straordinaria dei Soci

Il giorno 01.03.2023, alle ore 17.00, in seconda convocazione, si riunisce, nei locali della sede della UTES in via Vittorio EmanueleII, 25, l'assemblea straordinaria dei soci per discutere il seguente O.d.g

1) Esame e approvazione modifiche allo Statuto e al Regolamento di cui al D.lgs 117/17

Sono ammesse deleghe, così come da statuto, una per ogni socio, compilate e sottoscritte dal delegante.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente e verbalizza la Segretaria.

Dopo aver constatato la presenza del numero legale, la presidente dà inizio all'assemblea.

La presidente saluta e ringrazia i soci presenti che hanno inteso l'importanza dell'incontro e che hanno, in questo modo, esercitato il proprio diritto-dovere così come recita lo statuto.

Si procede alla presentazione, in powerpoint, dei 42 articoli di cui consta lo statuto. La presidente espone le motivazioni inerenti alla modifica dello Statuto, e di conseguenza del Regolamento, dovuto principalmente all'adeguamento alle norme del CTS – D.lgs117/17 e chiede ai presenti di intervenire su qualsiasi dubbio e/o necessità di chiarimenti, ricordando che lo statuto modificato era stato loro inviato per poterne prendere visione.

Dopo un'attenta analisi, con relativa discussione, delle richieste di chiarimenti, la presidente mette ai voti le modifiche allo statuto e al regolamento.

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

L'assemblea approva all'unanimità.

I due documenti sono allegati al presente verbale.

Tutta la documentazione sarà trasmessa al commercialista per i provvedimenti necessari.

L'assemblea termina alle ore 18.00

La Segretaria

Isabella Carta

La Presidente

M. Rita Cicotto

Agencia delle Entrate
Ufficio Imposte di Circolo 2
Add 06 MAR. 2023
Esiti 350
Euro 3
ESENTE
IL DIRETTORE



[Handwritten signature of M. Rita Cicotto]



STATUTO

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DI SESTU UTES

3^a Edizione aggiornata con le modifiche apportate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 1 marzo 2023

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DI SESTU – UTES

STATUTO

Titolo I

Art. 1 Denominazione e sede.

È costituita un'associazione culturale, non riconosciuta, denominata "Università della Terza età" di Sestu, siglabile UTES, con sede legale a Sestu in via Imperasaddi, snc.

In conformità al dettato degli artt. 4 c.1, 35 e art. 91 c.3 del D.Lgs 117/2017, la denominazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di promozione sociale" e con l'acronimo "APS" successivamente e solo in costanza di iscrizione dell'associazione nel RUNTS.

Ove previsto, l'associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo "ETS", dopo l'iscrizione al RUNTS.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e si ispira ai principi di democraticità, gratuità e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e culturale.

L'associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale fondata sul volontariato e senza scopo di lucro. Il trasferimento della sede legale potrà avvenire all'interno dello stesso Comune senza che ciò comporti modifica dello Statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo. L'associazione è contraddistinta dal logo, allegato al presente statuto, che sarà utilizzato in tutti gli atti ufficiali e nella corrispondenza dell'associazione, con diritto di esclusiva.

Art. 2 Finalità e scopi associativi

L'associazione, ai sensi dell'art.5c.1 e dell'art. 21 del CTS, opera per il perseguimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, senza scopo di lucro, di:

- finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali

In particolare, la finalità che si persegue è quella di promuovere l'attività culturale, della conoscenza e della socializzazione.

Art. 3 Attività di Interesse generale

Ai sensi dell'art.5 del CTS esercita in via esclusiva o principale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività di interesse generale:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al succitato art.5 lett.I del CTS
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e/o religioso art.5 lett.K del CTS

- Beneficenza, sostegno a distanza e/o erogazione di denaro, beni e/o servizi

art.5 lett. U del CTS

Art. 4. Realizzazione attività di cui all'art.5 c.1 lett.i, k, u del CTS

- attivazione di incontri, seminari, corsi e laboratori su argomenti specifici, con particolare riguardo alla cultura sarda;
- promozione, sostegno ed attuazione di studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente, per il confronto tra culture generazionali diverse;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale della comunità;
- organizzare incontri e dibattiti rivolti all'informazione e all'aggiornamento culturale su argomenti di attualità e su problemi di interesse generale; incontri col territorio riferiti a tematiche di carattere sociale;
- istituire una biblioteca ;
- organizzare manifestazioni di carattere artistico e/o musicale aperte al territorio;
- incontri col territorio riferiti a tematiche di carattere sociale;
- promuovere attività di intrattenimento nei locali dell'Associazione;
- organizzare viaggi, visite guidate ed escursioni nel territorio ed oltre;
- sostenere interventi solidaristici

L'associazione, per lo svolgimento delle predette attività, farà ricorso prevalente alla disponibilità volontaria dei propri associati o alle persone aderenti agli enti associati. .

Art. 5 Attività diverse

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per raggiungere dette finalità l'Associazione, oltre alla Sede Centrale, potrà creare Sedi Staccate in Comuni diversi da quello di Sestu.

Art.6 Quadro normativo di riferimento

L'attività è disciplinata dal presente Statuto rispettando le modalità attuative indicate nell'annesso Regolamento. Essa si svolge nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed è subordinata ai dettami del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché alle vigenti leggi dello Stato che regolamentano la materia del volontariato, fra cui il D.Lgs.117 del 3 luglio 2017 "Codice del

Terzo Settore" così come corretto ed integrato dal D.Lgs.105 del 3 agosto 2018, nonché, per quanto applicabile, la Legge 12 del 22 giugno 1992 emanata dalla Regione Sardegna recante "Interventi a sostegno delle attività delle Università della terza età in Sardegna.

Titolo II

Art. 7 Adesioni

Le adesioni alla UTES di Sestu si fondano principalmente sull'uguaglianza dei propri iscritti, senza alcuna distinzione di genere, etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica o titolo di studio. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta e ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione .

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. L'accettazione dell'adesione è subordinata alla sottoscrizione da parte dei soci delle condizioni che regolano i principi e le regole dell'Associazione stessa. La formalizzazione dell'accettazione, previa comunicazione al socio dell'ammissione, avverrà a fronte della consegna da parte del Consiglio Direttivo della tessera sociale vidimata per l'Anno Accademico di riferimento, con l'inserimento nel libro dei Soci. Nel caso di rigetto della richiesta, il Consiglio Direttivo dovrà fornire la relativa motivazione scritta, entro 60 giorni dalla richiesta e il socio che ha ricevuto comunicazione di rigetto, ha il diritto di riproporre il riesame all'assemblea entro 60 giorni.

Art. 8 Soci

I Soci aderenti all'Associazione si distinguono in:

- Soci fondatori;
- Soci ordinari.
- Soci onorari;
- Soci sostenitori;

• I soci Fondatori sono le persone fisiche che hanno partecipato in prima istanza e hanno provveduto contestualmente alla costituzione dell'Associazione e alla nomina del primo Consiglio Direttivo, partecipano alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione e devono essere in regola col versamento della quota annuale.

• I soci Ordinari: sono le persone fisiche che chiedono l'iscrizione alla associazione per frequentare corsi, laboratori e altre attività. Devono essere in regola con il versamento della quota associativa annuale e partecipano alle assemblee dell'Associazione.

• I soci Onorari: sono le persone fisiche che per professionalità, competenza e particolari benemerienze possono concorrere al prestigio, alla crescita e all'efficienza dell'Associazione. Eletti secondo la procedura stabilita dallo Statuto su proposta del Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea ordinaria dei soci. Sono esentati dal pagamento della quota sociale, partecipano alle Assemblee dell'Associazione e hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci, compreso quello di voto in assemblea.

Una volta nominati devono comunicare l'accettazione o meno della nomina.

Il socio onorario partecipa al consiglio direttivo ma, se non è consigliere non ha diritto di voto.

• I soci sostenitori: sono soci sostenitori con riconosciuta personalità giuridica coloro che abbiano

manifestato formalmente l'intento di sostenere in concreto l'Associazione nel conseguimento dei suoi fini sociali attraverso finanziamento economico o con la prestazione della propria opera. La loro adesione avviene su proposta del Consiglio Direttivo. I sostenitori hanno diritto di voto, hanno diritto di elettorato attivo e passivo e hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 9- Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Il comportamento tra loro deve essere improntato con correttezza, onestà e rigore morale. Hanno diritto di richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo quando sia chiesta da almeno un terzo dei soci. Hanno diritto di acquisire informazioni sulla gestione dell'associazione compreso accesso agli atti con il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da evadersi entro i 15 giorni e di anche con rilascio copia documenti entro i limiti della normativa sulla privacy.

Ogni Socio che non rivesta cariche nell'Associazione può rappresentare con delega scritta altri tre Soci. I soci che rivestono cariche non possono essere delegati.

I soci onorari e i soci sostenitori sono esonerati dal pagamento della quota sociale.

Art.10 - Perdita qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte ;
- per esclusione

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art.11 Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari, non occasionali, sia soci che non soci, sono iscritti in un apposito registro.

I volontari che prestano attività, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.12 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Titolo III

Organi sociali

Art. 13- Organi dell'Associazione

L'Associazione UTES di Sestu è dotata dei seguenti organi di gestione e controllo:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo

Potrebbe dotarsi, qualora ci fossero le condizioni, di:

- Organo di Controllo
- Collegio dei Revisori

Tutte le cariche sociali sono elettive

Art. 14 - Composizione e competenze dell'Assemblea Soci

L'Assemblea Ordinaria dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano composta da tutti i soci e ciascuno con diritto di un voto, così come recita l'art. 24 c.2 del CTS

Ogni Socio può rappresentare per delega scritta al massimo altri 3 soci, ai sensi dell'art. 24c.3 del CTS.

Essa è convocata dal Presidente Ordinario che la presiede e di norma si riunisce almeno due volte all'anno per approvare il bilancio preventivo e consuntivo.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria deve essere inviato a tutti i Soci aventi diritto, per e-mail o attraverso altro mezzo informatico simile (es. SMS, WhatsApp, etc) o per lettera.

I termini dettagliati della convocazione devono essere affissi all'albo, nella sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima della data di convocazione e dovranno contenere le indicazioni di data, ora luogo e ordine del giorno sia in 1^a che in 2^a convocazione.

Tutte le cariche associative hanno una durata di due anni accademici e possono essere rieletti.

L'Associazione potrà utilizzare metodi di votazione con supporti di tipo informatico, le cui modalità attuative saranno definite dal Consiglio Direttivo.

Essa è regolarmente costituita quando siano presenti, in prima convocazione almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti ma non inferiore ad un decimo degli aventi diritto. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza.

ART.15- L'Assemblea Straordinaria dei Soci

Per quanto non ricadente nell'ambito dell'Assemblea Ordinaria, per le relative delibere si dovrà indire un'ideale Assemblea Straordinaria.

I termini e le modalità di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e di sua regolare costituzione sono gli stessi previsti per l'Assemblea Ordinaria.

Art.16- Delibere dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea, ove regolarmente costituita, delibera sui seguenti argomenti:

- elezione e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- elezione e revoca dei componenti dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Revisori dei Conti, ove previsti;
- elezione e revoca del Presidente Onorario;
- approvazione dei Bilanci Preventivo e Consuntivo;
- ratifica dell'adesione dei Soci Sostenitori;
- ratifica dell'adesione dei Soci Onorari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- ogni altro argomento di natura ordinaria posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo

Art.17- Delibere dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria, ove regolarmente costituita, delibera sui seguenti argomenti;

- approvazione di eventuali modifiche dello Statuto e del suo Regolamento;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti ai sensi dell'art.25 c.1 lett.d del CTS
- accettazione di donazioni e lasciti;
- delibera sulla richiesta di esonero dall'incarico dei componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla richiesta di esonero dall'incarico dei componenti dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Revisori dei Conti, ove previsti;
- elezione del Consiglio Direttivo quando i componenti siano inferiori a tre;

- trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, delibera, con almeno la presenza dei 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza, sulle modifiche del presente Statuto e delibera con la presenza dei 3/4 degli iscritti sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento per il quale la legislazione vigente imponga tale maggioranza qualificata.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente Onorario
- Presidente ordinario
- Vice Presidente
- Direttore dei Corsi
- Vicedirettore corsi
- Segretario Direzione Corsi
- Segretario Generale
- Tesoriere
- Direttore settore economato
- Segretario settore economato

Il Consiglio Direttivo può essere composto dai tre ai nove componenti eletti dall'Assemblea Ordinaria esclusivamente fra i Soci. Questi durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. Il criterio e le modalità da adottare per la presentazione delle candidature e per le elezioni del Consiglio Direttivo sono riportati nel Regolamento, allegato al presente Statuto.

In caso di cessazione anticipata dalla carica (per dimissioni, esclusione, etc.) i componenti del Consiglio Direttivo sono sostituiti da eventuali Soci candidatisi e non eletti e facenti parte della stessa "lista" elettorale, sulla base del maggior numero di voti ottenuti. La loro nomina dovrà essere ratificata nella prima assemblea utile. L'incarico dei componenti subentranti nel Consiglio Direttivo ha la durata residua del mandato. Qualora non sussistano Soci facenti funzione di riserva, il Consiglio Direttivo in carica darà corso al suo mandato a ranghi ridotti, sempreché la quantità dei suoi componenti non sia inferiore a 3. Nel caso ciò si verificasse, il Consiglio Direttivo in carica cesserà le sue funzioni e dovranno essere indette elezioni straordinarie.

Art.19- Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo responsabile delle attività dell'Associazione spetta:

- l'attuazione delle delibere delle Assemblee dei Soci;
- l'amministrazione ordinaria dell'Associazione;
- l'organizzazione delle attività sociali;
- la redazione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- la predisposizione dell'ordine del giorno delle convocazioni delle Assemblee;
- l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto e/o dagli Statuti delle organizzazioni cui l'Associazione aderisce;
- il coordinamento delle diverse attività che si svolgono nelle eventuali Sedi Staccate dell'Associazione, in accordo ai Soci referenti locali individuati dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce secondo la convocazione del Presidente Ordinario che indica gli argomenti da discutere e su cui eventualmente deliberare.

Esso si intende regolarmente costituito e idoneo a deliberare quando siano presenti:

-in 1^a convocazione: almeno 6 componenti;

- in 2^a convocazione: almeno 3 componenti dei quali almeno uno rivesta la carica di Presidente Onorario o di Presidente Ordinario o Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente Ordinario anche su richiesta di almeno 4 componenti del Consiglio stesso e/o su richiesta di almeno 10 Soci.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, i Soci che intendano trattare argomenti di interesse comune o formulare specifiche proposte, quali i Soci referenti delle Sedi staccate, o che possiedano particolari competenze, esperienze o capacità in ordine agli argomenti in discussione. Il Consiglio Direttivo può avvalersi inoltre, per lo svolgimento dei propri compiti, della collaborazione, anche a titolo oneroso, di esperti estranei all'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente Ordinario o, in sua assenza, quello del Vice Presidente.

Di ciascuna riunione, a cura del Segretario Generale, viene redatta una sintesi che viene trascritta su apposito registro vidimato ai sensi di legge. Detto documento viene firmato dal Segretario Generale redigente e dal Presidente Ordinario e letto ai componenti del Consiglio per l'approvazione, al più tardi nella riunione successiva a quella cui il verbale stesso si riferisce. In caso l'approvazione di una delibera necessiti di votazione su argomenti interni al Consiglio Direttivo, deve essere riportato in forma estesa il nominativo dei membri che si siano dichiarati favorevoli e quelli contrari al tema su cui deliberare, esponendo le motivazioni apportate in merito da ciascuno di essi.

La sintesi di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere affissa nella bacheca posta in luogo visibile nei locali dell'Associazione, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. La diffusione deve avvenire nei tempi tecnici necessari.

Art. 20 - Presidente onorario

Il Presidente Onorario, socio onorario, viene eletto dall'Assemblea Ordinaria, subito dopo l'entrata in carica del Consiglio Direttivo, su designazione e proposta di quest'ultimo. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Presidente Onorario partecipa a tutte le riunioni degli organi collegiali ed a tutte le attività dell'Associazione. Interviene e presiede le funzioni solenni quali l'inaugurazione dell'anno accademico e le cerimonie ufficiali con le Autorità.

Art. 21 - Il Presidente ordinario e Vicepresidente

Il Presidente ordinario ha la rappresentanza legale dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
- proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea dei soci e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- organizzare le attività sociali e culturali,
- adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- attribuire, con delibera del Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e ai soci competenti in materia;

- coordina le attività degli Organi Statutari, con esclusione di quelle del Collegio dei Revisori, ove previsto. Con propria delibera può attribuire compiti specifici ai Vice Presidenti.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza e/o di impedimento e costituisce con esso l'ufficio di presidenza.

Art. 22 - Il Direttore Corsi, vicedirettore corsi, segretario corsi

Sono coloro che coordinano l'attività culturale e didattica della Sede, presiedono allo

svolgimento dei corsi, nonché ad ogni altra attività didattica, avvalendosi della collaborazione dei Docenti.

Al Direttore dei Corsi spetta determinare il programma dei corsi e dei laboratori, informandone l'assemblea e il consiglio direttivo, avvalendosi del Segretario dei Corsi, nonché di uno o più coordinatori nominati, su sua proposta, dal consiglio direttivo.

In assenza del direttore dei corsi ne fa le veci il vicedirettore.

Art. 23 - Il Segretario generale

Il Segretario generale redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.

Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria quali: custodia dei registri sociali, dei verbali dell'assemblea, dei verbali del Consiglio direttivo, gestione del protocollo. Tiene aggiornato il registro dei soci, registra le presenze alle riunioni, redige e conserva i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Compila rapporti e dirama circolari e comunicati stampa.

Art. 24 - Il Tesoriere , direttore economato, segretario economato

Il Tesoriere, in collaborazione con l'economo ed il suo Segretario tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede, oltre alla gestione di un fondo per le minute spese, inoltre:

- sovrintende al funzionamento contabile dell'associazione e ne è il responsabile.
- esprime il proprio parere su tutte le decisioni, assunte dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea soci, che comportino esborsi da parte dell'associazione.
- provvede alla compilazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo e all'Assemblea soci per la sua approvazione;
- provvede alla esazione delle quote sociali mediante versamento, da parte degli interessati, su apposito cc postale e/o bancario intestato all'associazione.
- provvede ai pagamenti verso terzi creditori dell'associazione, a mezzo assegni di cc postale e/o bancario non trasferibili, o ad inoltrare bonifici, anche online, dal cc bancario dell'associazione. In tal caso, il presidente e il tesoriere utilizzano, separatamente ed individualmente, due differenti codici supportati da altrettanti dispositivi elettronici, dell'uso dei quali ognuno di essi si assume la propria responsabilità.
- redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo illustrandola ai competenti organi.

L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali. Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art.25 – L'Organo di Controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art.26 Collegio dei Revisori

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Titolo IV

Risorse Economiche -Patrimonio -Bilanci

Art. 27 -

Risorse economiche

Costituiscono risorse economiche dell'associazione:

- le quote associative ;
- i contributi di enti, istituzioni pubbliche e di privati
- rimborsi da convenzioni
- le donazioni e i lasciti;

Art. 28-**Patrimonio**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti in proprietà e destinati esclusivamente alle attività sociali. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29 -**Rimborsi**

I rimborsi relativi alle spese sostenute da componenti dell'Associazione per le attività sociali svolte sono riconosciuti dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 30-**Donazioni e lasciti**

Le donazioni sono accettate dall'Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari, esclusivamente sotto forma di legati, sono accettati dall'Assemblea dei Soci che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le già indicate finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le suddette delibere e compie i relativi atti giuridici.

Art. 31-**Gestione dei fondi**

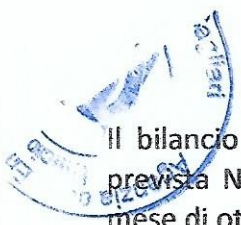
Tutti i fondi gestiti dall'Associazione sono depositati presso Istituti di Credito o postale con firma congiunta del Presidente Ordinario e del Tesoriere o, in loro assenza, del Vice Presidente e del Segretario Generale. Per la riscossione delle quote sociali, viene acceso un c/c postale e/o bancario con firma congiunta del Presidente Ordinario e del Tesoriere.

I pagamenti disposti dall'Associazione dovranno essere di norma effettuati a mezzo di assegni di c/c, o attraverso bonifici, anche online. In tal caso il Presidente Ordinario e il Tesoriere utilizzano, separatamente ed individualmente, i propri codici supportati da altrettanti dispositivi elettronici dell'uso dei quali ognuno di essi si assume la propria responsabilità.

Gli avanzi di gestione non possono, in nessun caso essere divisi fra gli Associati anche in forme indirette e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione stessa o destinati a favore di altre attività istituzionali.

Art. 32-**Bilanci**

L'anno accademico, economico e finanziario ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo, in concomitanza con la decorrenza ed il termine dell'anno accademico.



Il bilancio consuntivo di ogni anno, riportante il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e la prevista Nota Integrativa, deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria entro il mese di ottobre successivo alla sua chiusura contabile.

Analogamente ogni bilancio preventivo deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci entro il mese di ottobre, all'avvio dell'Anno Accademico/Contabile.

In occasione dell'alternarsi fra Consigli Direttivi, al Consiglio subentrante deve essere consegnata entro il 15 settembre, a cura del Consiglio uscente, una bozza del bilancio consuntivo chiuso al 30 giugno per consentire al subentrante la formulazione del proprio bilancio preventivo.

I bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre ad approvazione assembleare devono essere resi pubblici nell'Associazione entro i 10 giorni precedenti le date di convocazione delle rispettive Assemblee dei Soci e depositati in segreteria, a disposizione di coloro che intendano prenderne visione.

L'associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi ai soci.

Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Art.33- Libri sociali

In conformità alle indicazioni previste dal Codice del Terzo Settore, l'Associazione, attraverso i relativi incarichi, tiene aggiornati i seguenti Libri sociali:

- Libro Soci;
- Libro verbali Assemblee dei Soci;
- Libro verbali Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari;
- Libro verbali organo di controllo, ove previsto

Art.34 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Titolo v

Rapporti Esterni dell'Associazione

Art 35 - Rapporti con soggetti pubblici e privati

L'Associazione può cooperare con altri soggetti pubblici o privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art.36- Convenzioni e Protocolli d'intesa

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti o soggetti pubblici e privati sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente Ordinario che decide sulle modalità di attuazione. I rapporti che comportano impegni di spesa devono essere regolamentati con appositi protocolli d'intesa e le relative scritture contabili devono riferirsi a quei specifici capitoli di spesa.



Dipendenti e Collaboratori

Art.37- L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o collaboratori autonomi nel pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della legislazione vigente in materia, in quanto applicabili. Sia i dipendenti che i collaboratori dovranno essere assicurati anche in conformità al D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 – Codice del terzo Settore così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 105 del 3 agosto 2018.

Art.38- La responsabilità civile verso terzi

L'Associazione risponde con il suo patrimonio dei danni causati a terzi per inosservanza delle convenzioni e dei contratti regolarmente stipulati.

L'Associazione può contrarre apposita polizza assicurativa per la tutela dei propri organi sociali per le responsabilità civili derivanti dallo svolgimento delle loro funzioni nell'interesse dell'Associazione.

Titolo VI

Modifica Statuto, trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione, disposizioni finali

Art.39- Modifica dello Statuto

In caso di modifica dello Statuto si dovrà convocare e costituire idonea Assemblea Straordinaria dei Soci, nella misura dei tre quarti degli associati e con validità della maggioranza dei voti, ed approvare le modifiche (art. 17 del presente statuto)

Art.40- Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

La trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione potranno avvenire con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci con le maggioranze previste.

Art.41- Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria secondo le modalità previste dal presente Statuto e comunque con una maggioranza qualificata, non inferiore ai 3/4 dei soci iscritti nel relativo libro soci (art. 21 del Codice Civile). Il patrimonio dell'Associazione, in tale caso, verrà devoluto, su delibera dell'Assemblea stessa, previo parere ai sensi dell'art. 9 del CTS, ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.42- Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al al D.Lgs 117/2017 e, laddove non previste dal CTS, al Codice Civile, laddove compatibile, e alle loro eventuali variazioni. Al presente statuto è allegato il Regolamento interno che fa parte integrante dello stesso.

